



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE, FREDE E SNACK A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE VARIE SEDI DELL’AZIENDA DSU TOSCANA PER LA DURATA DI 60 MESI

N. GARA 8758810

N. CIG 9446940581

Articolo 1 – Definizioni e premesse

Il presente Capitolato Speciale di concessione (di seguito denominato “Capitolato”) definisce il contenuto del servizio di somministrazione bevande calde, fredde e snack mediante l’installazione, il rifornimento e la manutenzione di distributori automatici, da effettuarsi a cura dell’Operatore Economico Aggiudicatario (di seguito denominato “Concessionario” o “Aggiudicatario”) presso le Residenze Universitarie, le Mense Universitarie e le sedi amministrative dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata “Azienda” o “Stazione concedente”) indicate nell’Allegato A “Tipologie, numero e ubicazione distributori, consistenza numerica utenza”.

Il servizio di cui al presente Capitolato è destinato a soddisfare le esigenze di un’utenza composta prevalentemente da studenti universitari e da dipendenti dell’Azienda, oltre che da ospiti occasionali, la cui consistenza numerica indicativa è riportata nel predetto Allegato A.

I dati della consistenza numerica riportati nel suddetto allegato sono puramente indicativi, in quanto calcolati sulla base di una stima storica, al fine di determinare il valore della presente concessione.

L’Azienda pertanto non è responsabile degli effettivi introiti dell’Aggiudicatario, il quale non potrà vantare pretese, indennizzi o risarcimenti di sorta, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 16.

Articolo 2 – Oggetto e durata della concessione

L’attività oggetto di affidamento sarà espletata mediante concessione onerosa e consiste nelle seguenti attività:

- ✓ Fornitura, installazione ed allacciamento dei distributori automatici di bevande calde e fredde, merendine/biscotti e snack presso i locali delle sedi indicate nell’Allegato A;
- ✓ Gestione dei distributori installati mediante rifornimento dei prodotti, manutenzione, pulizia e sanificazione dei macchinari e servizio di assistenza;
- ✓ Fornitura e installazione nelle immediate vicinanze dei distributori di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il numero dei distributori indicato nell’Allegato A è rapportato alle reali esigenze dell’Azienda accertate al momento della stesura del presente Capitolato. Esso potrà quindi subire variazioni, in aumento o in diminuzione, nel corso della concessione in base al mutare delle predette esigenze.

Il Concessionario, partecipando alla gara, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti riguardanti la presente procedura, oltreché dei luoghi interessati dalla concessione attraverso sopralluogo e s’impegna ad eseguire la prestazione in conformità all’offerta presentata in sede di gara ed in conformità al presente Capitolato.

La concessione avrà la durata di mesi 60 (sessanta) dalla stipula del contratto o altra data stabilita dall’Azienda.

L’Aggiudicatario è in ogni caso obbligato ad assicurare la continuità del servizio anche dopo la scadenza del contratto e fino all’individuazione da parte della Stazione concedente del nuovo concessionario e per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La suddetta prosecuzione contrattuale avviene agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza.

I locali e gli spazi in cui dovranno essere installati i distributori saranno messi a disposizione del Concessionario che ne potrà usufruire solo per l'installazione delle macchine e per lo svolgimento delle attività connesse al presente servizio.

Articolo 3 – Canone concessorio e valore della concessione

La gestione dei distributori automatici di cui alla presente concessione comporta l'onere a carico dell'Aggiudicatario di corrispondere all'Azienda un canone mensile pari a Euro 52,00 (cinquantadue) oltre IVA di legge per singolo distributore, moltiplicato per il numero di distributori installati e sarà corrisposto in n. 4 (quattro) rate annue con cadenza trimestrale posticipata.

Il pagamento del canone avverrà a seguito della ricezione di apposite fatture emesse dall'Azienda, e dovrà essere eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione.

Tale canone costituisce il corrispettivo spettante all'Azienda per remunerare:

- La concessione in esclusiva del servizio di cui al presente Capitolato;
- Il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano;
- Lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto il numero di distributori vari, in aumento o diminuzione, in base alle richieste dell'Azienda, il canone di concessione si adeguerà di conseguenza in ragione del numero dei distributori effettivamente installati rideterminato a seguito della variazione.

Nessun ulteriore importo dovrà essere versato dal Concessionario all'Azienda, con specifico ma non esclusivo riferimento a canoni o corrispettivi comunque richiesti da enti terzi nei casi in cui l'Azienda concedente non sia proprietaria degli immobili.

Il valore presunto della concessione è determinato in Euro 1.551.046,72 IVA e altre imposte e contributi di legge esclusi, di cui:

- Euro 1.550.000,00 IVA e altre imposte e contributi di legge esclusi quale importo stimato degli incassi dei distributori per la durata contrattuale di mesi 60;
- Euro 1.046,72 e IVA e altre imposte e contributi di legge esclusi quale importo degli oneri di sicurezza per la sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso.

Articolo 4 – Descrizione e modalità di esecuzione del servizio

In ottemperanza al divieto di utilizzo di prodotti in plastica monouso di cui alla Direttiva del Parlamento Europeo n. 5133/19, recepita dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 715 del 3 giugno 2019 al punto 3, comma 7, lettera ii) e definita dalla "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile" – Carbon Free", tra le cui azioni di intervento si prevede: "E operativo il divieto di utilizzo dei prodotti della parte B dell'allegato della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente approvata in via definitiva dal Consiglio il 21-5-2019...", il servizio di somministrazione bevande calde, fredde e snack si svolge mediante l'installazione di macchine distributrici che dovranno consentire l'erogazione di:

- a) Bevande calde;
- b) Acqua minerale in contenitori costituiti in tutto o in parte da plastica riciclata e/o prodotti con ridotto impatto ambientale;
- c) Bevande fredde in lattina o tetrapack o altri contenitori costituiti in tutto o in parte da plastica riciclata e/o prodotti con ridotto impatto ambientale;
- d) Alimenti solidi preconfezionati dolci e salati;
- e) Gelati.

L'Aggiudicatario deve mettere a disposizione dell'Azienda, prima dell'inizio del servizio, le schede tecniche e le schede di sicurezza dei prodotti che intende impiegare e che dovranno essere gli stessi o equivalenti rispetto a quelli indicati in sede di offerta tecnica.

Qualora in corso di esecuzione del servizio alcuni prodotti fossero reputati dalla Stazione concedente non idonei o di qualità non gradita all'utenza, dovranno essere prontamente sostituiti con altri di tipologia simile, senza variazioni di prezzi né condizioni di sorta.

L'Aggiudicatario dovrà effettuare, a sua cura e spese e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che gli verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dall'Azienda.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti.

Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

L'Aggiudicatario deve effettuare gli interventi di rifornimento e di ordinaria manutenzione dei distributori con la periodicità minima di seguito stabilita:

- Bisettimanale per le residenze universitarie e le sedi destinate ad ufficio;
- Trisettimanale per le mense universitarie.

Poiché è onere del Concessionario garantire il costante e continuo rifornimento dei distributori, lo stesso dovrà incrementare la frequenza degli interventi qualora ciò sia necessario ad assicurare il corretto adempimento della suddetta obbligazione contrattuale.

L'Aggiudicatario deve inoltre assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature in occasione degli interventi di rifornimento e comunque in modo tale da garantire il mantenimento di un'ottimale condizione igienica delle stesse.

Il Concessionario dovrà installare recipienti portarifiuti da circa litri 100 (indicativamente n. 1 per ciascun distributore di bevande calde e n.1 per lattine/tetrapak/altri contenitori per ciascun distributore di bevande fredde), con coperchio a ritorno automatico, e che dovranno essere sostituiti qualora diventassero, per qualsiasi motivo, inadatti allo scopo.

In caso di chiamata (a mezzo telefono e/o e-mail) per guasto o per esaurimento dei prodotti l'Aggiudicatario deve impegnarsi ad intervenire entro 3 (tre) ore lavorative dalla chiamata medesima, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 e ciò per tutti i giorni dell'anno (nelle residenze, festività comprese). Qualora il guasto non sia riparabile in loco o comporti il fermo macchina l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione del distributore entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi, a propria cura e spese, con altra apparecchiatura almeno di uguali caratteristiche.

In presenza di segnalazioni ricevute fuori dalla fascia oraria di cui sopra l'Aggiudicatario dovrà attivare sistemi idonei, come l'utilizzo di una segreteria telefonica, per raccogliere le richieste ed evadere gli interventi il mattino successivo entro il termine sopradetto di 3 (tre) ore lavorative.

Eventuali disservizi verranno segnalati all'Aggiudicatario a cura dei Servizi aziendali interessati.

Articolo 5 – Norme tecniche per le apparecchiature e requisiti di conformità

I distributori automatici installati dall'Aggiudicatario devono essere di nuova fabbricazione e non ricondizionati e mantenuti in perfetto stato, in modo da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, 24 ore su 24, per tutto il periodo di concessione.

I distributori dovranno rispettare le specifiche per tipologia di prodotto di cui all'Allegato A e dovranno avere dimensioni conformi rispetto ai locali in cui saranno collocati al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza.

Gli Operatori economici che intendono concorrere all'aggiudicazione della concessione al momento del sopralluogo previsto tra gli adempimenti di gara dovranno, quindi, prendere atto dello stato dei luoghi, dell'ampiezza dei locali, degli accessi, dei collegamenti alla rete elettrica e idrica e di ogni altro elemento utile ad acquisire tutte le informazioni necessarie per la formulazione dell'offerta.

I distributori automatici dovranno:

- Essere muniti di gettoniera che accetta qualsiasi tipo di moneta attualmente in corso (valuta Euro, da Euro 0,05 a Euro 2,00) ed erogare il resto in moneta, segnalando chiaramente l'eventuale assenza di monete per il resto;
- Possedere lettori per strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede o altra modalità innovativa di pagamento);
- Essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- Avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- Avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti e bevande;
- Avere le superfici destinate a venire in contatto con i prodotti alimentari di materiale idoneo, ai sensi del Reg. CE 1935/2004 e s.m.i. e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- Essere muniti, laddove necessario, di appropriati dispositivi per mantenere e controllare le condizioni di temperatura degli alimenti e delle bevande erogate, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- Essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di

diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, l'indicazione degli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice e la sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;

- Riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del Concessionario ed il suo recapito, nonché il contatto del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- Consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero (almeno secondo le tipologie amaro, dolce, molto dolce) contenuta nelle bevande preparate al momento, compresa la sua esclusione;
- Avere una capace autonomia di bicchierini e palette. I bicchierini e le palette dovranno essere di materiale compostabile;
- Avere il vano di erogazione chiuso da apposito sportello retrattile;
- I distributori di bevande calde dovranno essere dotati di sistema di filtrazione, purificazione e protezione esterna da contaminazioni;
- Segnalare chiaramente l'indisponibilità del prodotto.

Requisiti di Conformità dei distributori

I distributori automatici dovranno:

- ✓ Essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, ed alle norme di prevenzione incendi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. 17/2010 (direttiva macchine), nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi di settore;
- ✓ Essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 327 del 26 marzo 1980 e alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- ✓ Rispettare la norma CEI EN 60335 - Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita (norme riferite all'igiene degli apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti);
- ✓ Essere dotati, su eventuale richiesta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di idonei dispositivi antiscasso;
- ✓ Essere in Classe Energetica idonea rispetto all'obiettivo di una riduzione dei consumi energetici posti a carico dell'Azienda ed essere studiati appositamente per generare un ridotto impatto ambientale durante l'erogazione, l'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, privilegiando l'ottimizzazione del consumo energetico e l'illuminazione a LED a basso voltaggio;
- ✓ Essere alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
- ✓ Essere provvisti di adeguate protezioni come involucri e quant'altro necessario contro il contatto accidentale delle parti attive da parte dell'utilizzatore;
- ✓ Essere muniti di idonea omologazione e marchio CE;
- ✓ Rispettare la norma CEI EN 606635 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita" ed essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
- ✓ L'impianto refrigerante dei distributori deve essere privo di CFC; i fluidi frigoriferi utilizzati devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale.

Di ogni distributore automatico installato dovrà essere fornita all'Azienda la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione di conformità;
- b) Manuale d'istruzioni per l'uso.

La distribuzione delle chiavi/schede è a carico del Concessionario.

La chiave/scheda deve essere fornita esclusivamente ai dipendenti dell'Azienda che ne facciano richiesta, dietro versamento di una cauzione unitaria massima non superiore a Euro 3,00 da restituire alla riconsegna della chiave/scheda.

Il possesso della chiave/scheda dà diritto ad uno sconto di almeno Euro 0,05 (cinque centesimi di Euro) sui costi dei prodotti erogati.

Qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all'utilizzatore, i dispositivi ricaricabili dovranno essere sostituiti gratuitamente e con il trasferimento del credito residuo.

Al momento della cessazione del contratto il Concessionario deve provvedere a ritirare le chiavi/schede restituendo sia la cauzione originaria che l'importo monetario eventualmente caricato.

Il Concessionario uscente è tenuto ad effettuare le suddette restituzioni fino ai 6 (sei) mesi successivi alla cessazione del servizio.

Articolo 6 – Tempi di installazione e disinstallazione distributori

L'Aggiudicatario è tenuto ad installare i distributori entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta del RUP inviata tramite PEC.

Entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di cui sopra il Concessionario dovrà trasmettere al RUP una proposta di cronoprogramma della fase di installazione dei distributori che sarà oggetto di valutazione congiunta tra le parti e che dovrà essere approvata dal RUP entro i 7 (sette) giorni successivi. L'installazione dei macchinari dovrà essere organizzata in modo tale da evitare o ridurre al minimo indispensabile sospensioni nell'erogazione del servizio conseguenti alla rimozione dei distributori da parte del Concessionario uscente e all'installazione di quelli da parte dell'Aggiudicatario.

I distributori dovranno essere installati nei locali indicati nel richiamato Allegato A, previo contatto con il RUP o soggetto da esso individuato; l'Azienda si riserva comunque la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico dell'Aggiudicatario.

Al completamento dell'installazione l'Aggiudicatario dovrà fornire l'elenco dettagliato dei distributori installati, distinti per sito e tipologia di prodotti erogati. Lo stesso elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modifiche del parco macchine installate, per consentire l'adeguamento del canone di concessione.

L'Aggiudicatario s'impegna ad installare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Azienda eventuali nuovi distributori, ulteriori rispetto a quelli indicati nell'Allegato A.

Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Azienda il Concessionario dovrà disinstallare distributori qualora la loro presenza non sia più necessaria.

Al termine del contratto il Concessionario dovrà disinstallare a proprie spese e senza onere alcuno per l'Azienda le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta inviata a mezzo PEC dal RUP; in caso di inadempimento alla rimozione provvederà l'Azienda con spese a carico del Concessionario.

Di ogni installazione e/o disinstallazione deve essere redatto verbale che il RUP comunicherà ai Servizi Gestione Risorse Economiche e Finanziarie e Approvvigionamenti e Contratti dell'Azienda.

Articolo 7 – Prodotti di consumo

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, rispettare la normativa vigente in materia di HACCP, essere esenti da OGM (organismi geneticamente modificati), confezionati in atmosfera protettiva, conservati a temperatura compresa tra +2° e +4°C e tra - 10° e - 12°C e trasportati presso i distributori installati nelle strutture dell'Azienda con automezzi adeguati rispondenti alle normative vigenti.

Nelle macchine distributrici dovranno sempre essere applicate ben visibili le etichette con la marca, la composizione dei prodotti posti in vendita e la relativa data di scadenza.

L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Le tipologie e le caratteristiche dei prodotti erogati dovranno essere le seguenti:

1) BEVANDE CALDE:

- CAFFE' (convenzionale, decaffeinato, equo solidale in base alla Mozione del Parlamento Europeo del 2/7/1998 A4 – 198/98 e alla Comunicazione n. 4 della Commissione del Consiglio Europeo del 29/11/1999 – COM. 1999/619): dovrà essere di "1° miscela bar" macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione;
- CAFFE' D'ORZO: miscela di liofilizzato concentrato con grammatura min. gr. 2,5 a gr. 3;
- LATTE: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere/cad. erogazione;
- CAPPUCCINO/CAPPUCCINO AL CIOCCOLATO/CAPPUCCINO D'ORZO: almeno gr. 8/10 di latte in polvere/cad. erogazione (normale, equosolidale in base alla Mozione del Parlamento Europeo del 2/7/1998 A4 – 198/98 e alla Comunicazione n. 4 della Commissione del Consiglio Europeo del 29/11/1999 – COM. 1999/619);
- THE AL LIMONE: almeno 12 gr. di the in polvere per cad. erogazione;

- CIOCCOLATO CONVENZIONALE/AL LATTE/FORTE: grammatura da gr. 23 a gr. 26 di miscela di cioccolato in polvere/cad. erogazione;
 - BEVANDE A BASE DI CAFFÈ D'ORZO.
- 2) BEVANDE FREDDE:
- ACQUA MINERALE NATURALE E GASSATA: in contenitori composti in tutto o in parte da plastica riciclata e/o materiali con ridotto impatto ambientale;
- 3) BEVANDE FREDDE IN LATTINA E/O TETRAPACK E/O ALTRI CONTENITORI (succhi di frutta e the, bevande analcoliche miste):
- Contenuto minimo bevanda fredda di 1^ qualità in lattina: 33 cl.;
 - Contenuto minimo bevanda fredda di 1^ qualità in tetrapack: 20 cl.;
 - Di marca a rilevanza nazionale incluse almeno 2 linee senza zucchero.
- 4) ALIMENTI SOLIDI PRE-CONFEZIONATI:
- Prodotti salati;
 - Prodotti snack;
 - Prodotti lievitati;
 - Yogurt;
 - Frutta/Verdura;
 - Gelati;
 - Caramelle/Gomme da masticare;
 - Salumi/Formaggi.

L'Aggiudicatario dovrà produrre, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione, con indicazione della marca e relative schede tecniche, che dovrà essere approvata dall'Azienda.

E' fatto divieto di distribuire, contestualmente ai prodotti richiesti, alcoolici, tabacchi, riviste e quotidiani, bevande energizzanti a base di guaranà, taurina, carnitina e simili, ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti e quant'altro non espressamente specificato dal presente Capitolato.

Dovrà essere data la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti e al termine minimo di conservazione, che non dovrà mai essere superata; non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 21.

Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori il Concessionario potrà, dietro esplicita autorizzazione dell'Azienda, sostituire alcuni prodotti o introdurne di nuovi, ferma restando la qualità del nuovo o diverso prodotto e purché il prezzo del nuovo o diverso prodotto non sia superiore a quello del prodotto precedente.

Articolo 8 – Prezzo di vendita dei prodotti

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono essere identici per tipologia di prodotti in tutte le apparecchiature.

I prodotti offerti nei vari distributori devono risultare i medesimi per la stessa tipologia di prodotto offerto.

Articolo 9 – Mancato pagamento del canone

Il mancato pagamento del canone di concessione di cui al precedente articolo 3 potrà essere causa di revoca della concessione. Il Concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all'Azienda che, a tal fine, potrà avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 18.

Articolo 10 – Variazioni del servizio

L'Aggiudicatario non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto. Ha invece l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'Azienda e che questa gli abbia ordinato, che non rappresentino modifica essenziale dell'oggetto del servizio.

In questi casi l'Aggiudicatario rimarrà comunque vincolato all'esecuzione del contratto, cosicché resta escluso per esso il diritto di recesso o la richiesta di risoluzione del contratto o il diritto a compensi o indennizzi, a qualsiasi titolo.

Articolo 11 – Esecuzione del contratto e verifica di conformità

La verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto è effettuata dal RUP e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), in base alle competenze a ciascuno di essi attribuite dagli articoli 31 e 102 del D.Lgs. 50/2016.

La verifica di conformità è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore e dal presente Capitolato.

La verifica di conformità si realizza attraverso:

- Verifica di conformità in corso di esecuzione, trattandosi di servizio con prestazioni continuative;
- Verifica di conformità definitiva.

Nel corso dell'esecuzione contrattuale l'Azienda ha diritto di eseguire la verifica dei parametri quantitativi, qualitativi e il controllo del rispetto dei parametri previsti dall'offerta tecnica e dei prezzi di vendita dei prodotti, con ricorso anche ad analisi presso laboratori convenzionati, senza che l'Aggiudicatario possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.

Le verifiche di conformità saranno effettuate periodicamente tramite apposite check-list interne, eventualmente alla presenza di un addetto al caricamento macchine o manutentore. L'esito delle verifiche potrà essere comunicato al Concessionario, che, in caso di non conformità rilevate, dovrà risponderne dando evidenza scritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, delle eventuali azioni correttive messe in atto.

Articolo 12 – Obblighi dell'Aggiudicatario

Il Concessionario dovrà:

- a) Fornire ed installare entro i termini previsti dal precedente articolo 6 i distributori automatici utilizzati per l'esecuzione del servizio;
- b) Essere iscritto per tutta la durata del contratto alla CCIAA, per attività corrispondente a quella oggetto della presente concessione; essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione. L'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto, tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Azienda;
- c) Garantire la costante pulizia e l'igiene e sanificazione dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP, in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare;
- d) Possedere l'Autorizzazione Sanitaria o il Certificato, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti utilizzati per il rifornimento dei distributori;
- e) Garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- f) Utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura, tracciabilità e alimentarietà;
- g) Usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
- h) Comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l'installazione dei distributori automatici;
- i) Collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio - da sostituire qualora diventino per qualsiasi motivo inadatti allo scopo - in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;
- j) Fornire all'Azienda il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica della concessione;
- k) Impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle

prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e corrispondere la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;

- l) Adempiere, all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
- m) Provvedere, su richiesta dell'Azienda, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
- n) Garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione del denaro indebitamente trattenuto con modalità e procedure da concordare con l'Azienda;
- o) Comunicare all'Azienda qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.);
- p) Provvedere alla rimozione e avvio alle pubbliche discariche del materiale di risulta, imballaggi, ecc.;
- q) Risultare come detentore/produttore dei rifiuti sopracitati, sollevando l'Azienda da qualsiasi responsabilità. Entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esecuzione della concessione dovrà trasmettere all'Azienda copia dell'eventuale formulario di identificazione dei rifiuti o idoneo documento dal quale è desumibile che ha provveduto a proprio nome al corretto smaltimento dei rifiuti;
- r) Allo scadere della concessione, liberare gli spazi concessi e ripristinare, mediante pulizia e ove necessario la verniciatura dei locali, infissi o quant'altro sia stato accidentalmente rotto o sporcato durante l'attività;
- s) Ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R.T. 38/2007 informare immediatamente l'Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Articolo 13 - Sistema HACCP - Piano di igiene e pulizia

Il Concessionario deve essere dotato di Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.Lgs. 193/2007 e dalla normativa vigente in materia; lo stesso Concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa. Il Manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti. Il Concessionario deve garantire un adeguato Piano di igiene e pulizia e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Capitolato, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP.

Il Manuale di Autocontrollo deve essere inviato all'Azienda prima della sottoscrizione del contratto di concessione.

Articolo 14 – Personale del Concessionario

Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Azienda, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, i nominativi del personale addetto ai rifornimenti ed alla manutenzione dei distributori automatici, nonché l'elenco dei mezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti.

Tutto il personale impiegato nel servizio deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario.

Questi si avvarrà di personale in possesso della necessaria qualificazione professionale e esperienza e lo impiegherà sotto la sua diretta responsabilità.

Il personale impiegato dal Concessionario non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'Azienda; dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato, nonché quelle del "Codice di Comportamento della Azienda" e quelle derivanti dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26, c. 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

I dipendenti del Concessionario che prestano servizio presso le strutture dell'Azienda sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

In particolare il Concessionario deve curare che il proprio personale durante l'espletamento del servizio:

- ✓ Vesta decorosamente con idonea tenuta da lavoro e porti ben visibile una tessera di riconoscimento contenente l'indicazione delle generalità del Concessionario, il nominativo e la foto del dipendente, al fine di un'agevole identificazione da parte dell'utenza;
- ✓ Abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- ✓ Consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e lo stato, rinvenute nell'ambito delle strutture dell'Azienda, al proprio Responsabile diretto che le dovrà consegnare all'Azienda;
- ✓ Segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio Responsabile diretto, le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- ✓ Non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio;
- ✓ Rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- ✓ Svolga l'attività di competenza negli orari e tempi stabiliti;
- ✓ Mantenga un comportamento adeguato all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività dei servizi aziendali.

Il Concessionario è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti ed è direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'Azienda, per colpa imputabile ai propri dipendenti.

Il Concessionario dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata formazione e un aggiornamento professionale periodico, avente come obiettivo generale l'acquisizione di competenza nell'applicare correttamente le tecniche operative per la corretta gestione del servizio e sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Esso si impegna ad assumere tutte le responsabilità relative al personale da adibire al servizio oggetto del presente Capitolato, che dovrà essere costituito da persone capaci e fisicamente idonee, in regola con le posizioni previdenziali INPS ed INAIL e provviste di assicurazione di legge. L'elenco del personale adibito al servizio dovrà essere tempestivamente aggiornato qualora si verificano nuovi inserimenti, riguardo ai quali, entro una settimana dagli stessi, devono essere fornite all'Azienda, unitamente alla documentazione di entrata in servizio di nuovo personale, tutte le certificazioni sopra indicate.

L'Azienda si riserva il diritto di chiedere al Concessionario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tale caso il Concessionario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiori oneri per l'Azienda.

Articolo 15 – Sicurezza del personale

Il Concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla tutela della salute dei propri lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare dovrà aver provveduto:

- ✓ All'istituzione, all'interno della propria organizzazione, del Servizio Prevenzione e Protezione e alla designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente;
- ✓ Alla predisposizione del documento in cui siano individuati e valutati i rischi connessi alle diverse fasi dell'attività lavorativa necessaria allo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato e siano specificate le relative procedure di sicurezza; pertanto il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Concessionario dovrà prendere contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda per definire i rischi connessi all'attività di cui al presente Capitolato;
- ✓ Alla formazione del personale alle proprie dipendenze impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, al fine di identificare e prevenire i rischi connessi all'attività lavorativa.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Inoltre esso è tenuto a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché ad ogni altra indicazione, contenute nel DUVRI prodotto dall'Azienda ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed allegato al presente Capitolato.

L'Azienda fornirà al Concessionario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui all'art. 26, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 16 – Rischi della concessione

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. zz), del D.Lgs. 50/2016, assume il rischio

operativo connesso alla gestione del servizio sul lato della domanda e/o sul lato dell'offerta, secondo la declinazione del medesimo definita dal presente Capitolato e dalla restante documentazione di gara.

Non sono previsti da parte dell'Azienda meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio. Il rischio di disponibilità, di cui all'art. 3, comma 1, lett. bbb), del D.Lgs. 50/2016, è a carico del Concessionario. Ad esso sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio oggetto della concessione, il rischio di riduzione della domanda specifica di detto servizio, e i rischi derivati da approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali di fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi di realizzazione degli investimenti e/o di erogazione del servizio, da inflazione nonché da fallimento. Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati. È trasferito al Concessionario il rischio di investimento, connesso al ritardo nei tempi di acquisizione dei distributori automatici o all'aumento dei relativi costi rispetto a quanto previsto dallo stesso. Il rischio di temporanea sospensione del servizio, il rischio finanziario, connesso sia all'aumento dei tassi di interesse che all'indisponibilità delle coperture finanziarie necessarie per gli investimenti o per la gestione e il rischio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono allocati in capo al Concessionario.

Il rischio derivante da modifiche o innovazioni di leggi e regolamenti, da qualsiasi ente statuite, applicabili direttamente o indirettamente alla concessione, che stabiliscano nuove condizioni per la realizzazione degli investimenti e/o l'erogazione del servizio, è trasferito al Concessionario.

È condiviso tra le parti in misura paritetica il rischio di forza maggiore, connesso alla possibilità del verificarsi di eventi o circostanze imprevedibili e al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario o dell'Azienda da cui derivi l'impossibilità anche temporanea, parziale o totale, per ciascuna delle due Parti, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Capitolato e che incida sull'equilibrio economico-finanziario della concessione.

Gli eventi o le circostanze di cui al comma precedente sono rappresentati da:

- a) Guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze;
- b) Epidemie, terremoti;
- c) Calamità naturali, incendi, inondazioni o simili eventi o circostanze.

In caso di effettiva manifestazione di eventi o circostanze di forza maggiore può essere attivato, ai sensi dell'art. 165, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il procedimento di riequilibrio economico-finanziario della concessione.

Articolo 17 - Reportistica

Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere all'Azienda, su base quadrimestrale, ovvero su richiesta del RUP, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:

- Numero dei distributori, tipologia, posizionamento, data di installazione;
- Elenco prodotti erogati;
- Numero di erogazioni per tipologia di prodotto, suddivise per distributori;
- Numero di erogazioni totali suddivise per distributori;
- Incasso per tipologia di prodotto, suddiviso per distributori;
- Incasso totale suddiviso per distributori;
- Report statistici e relazioni sulla tipologia dei disservizi segnalati, con l'indicazione delle soluzioni;
- Misure correttive adottate per il miglioramento del servizio.

Il resoconto dovrà essere inviato al RUP entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuna scadenza quadrimestrale.

Articolo 18 - Deposito cauzionale e polizza assicurativa

All'atto della stipulazione del contratto l'Aggiudicatario dovrà presentare garanzia per la copertura di tutte le obbligazioni contrattuali poste a suo carico, in una delle forme e per l'importo previsti dall'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Aggiudicatario e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

Prima della stipula del contratto il Concessionario deve inoltre dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa relativa alla copertura dei seguenti rischi:

- Danni subiti dall'Azienda con un massimale pari a Euro 2.500.000,00 a causa di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio;
- Responsabilità civile RCT per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a Euro 500.000,00.

L'Aggiudicatario è tenuto comunque a manlevare l'Azienda da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio della concessione. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l'Azienda e l'Aggiudicatario al momento della segnalazione pervenuta all'Azienda o comunque al momento della riconsegna degli spazi concessi per l'esercizio della concessione.

Copia delle polizze di cui sopra dovrà essere consegnata all'Azienda al momento della firma del contratto. Nelle polizze dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli l'Assicuratore a segnalare all'Azienda l'eventuale mancato pagamento nei termini del premio assicurativo.

L'Aggiudicatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale conseguente ai sensi di legge, all'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato.

L'Azienda è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicatario, durante l'esecuzione del servizio.

Articolo 19 – Rischi da interferenze e norme sulla sicurezza

Per quanto concerne i rischi da interferenza si rinvia al Documento di Valutazione Rischi da Interferenze – DUVRI, allegato al presente Capitolato (Allegato B).

L'Aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

Articolo 20 - Subappalto

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, a cui si rinvia, fermo restando che il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione concedente.

Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con il Concessionario, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Le imprese subappaltatrici, per tramite del Concessionario, devono trasmettere all'Azienda, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

Il subappalto dovrà essere autorizzato, ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, dall'Azienda con specifico atto amministrativo, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, nonché dei medesimi requisiti di qualificazione indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo della concessione.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) Che il Concessionario abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare la parte della prestazione oggetto di richiesta di autorizzazione;
- b) Che il Concessionario provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
- c) Che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010;
- d) Che il Concessionario, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni da espletare in subappalto;
- e) Che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011.

È fatto obbligo al Concessionario di comunicare all'Azienda, per tutti i sub-contratti che non si configurano come subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 21 - Penalità

Nel caso in cui si verificano inadempimenti contrattuali saranno applicate a carico del Concessionario le penali secondo quanto di seguito indicato:

- Mancata installazione e/o rimozione dei distributori nei termini prescritti dal precedente articolo 6: uno per mille del valore della concessione per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati;
- Mancata corrispondenza dei distributori installati rispetto a quelli offerti in gara: Euro 100,00 al giorno per ogni distributore, fintanto che non saranno installati i distributori conformi;
- Mancato pagamento del canone entro i termini: uno per mille del valore della concessione per ogni giorno di ritardo;
- Mancato rifornimento dei distributori, assenza di un prodotto o difformità rispetto a quelli offerti: Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo e per ciascun distributore per cui si è verificato l'evento;
- Mancata pulizia e/o disinfezione dei distributori: Euro 70,00 al giorno per ogni distributore, fintanto che non sarà constatata l'effettuazione dell'intervento;
- Mancata assistenza tecnica: uno per mille del valore della concessione per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'assistenza tecnica.

Per tutte le fattispecie sopra previste l'inadempienza verrà considerata, ai fini della risoluzione contrattuale di cui al successivo articolo 24, reiterata qualora si protragga per più di 10 (dieci) giorni o qualora, anche se di durata minore, si ripeta nell'arco dell'anno e grave qualora l'ammontare delle penali superi il 10% del valore della concessione.

In tali casi l'Azienda avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione tramite PEC con possibilità di ricorrere all'esecuzione in danno del Concessionario presso altri Operatori Economici. Le penali saranno applicate anche qualora dipendano da fatto di terzi senza che alcuna eccezione possa essere sollevata dall'Aggiudicatario.

Prima di applicare la penale, l'Azienda provvederà a comunicare tramite PEC l'avvio del procedimento sanzionatorio al Concessionario, il quale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni; qualora queste non vengano accolte, l'Azienda applicherà la penale imputandola sull'importo del canone di cui al precedente articolo 3.

Nel caso in cui l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Concessionario, non procederà con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

Articolo 22 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'Aggiudicatario rinunci all'aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero cauzionale della garanzia provvisoria presentata in sede di gara che verrà incamerata dalla Stazione concedente previa escussione. L'Azienda in tal caso richiederà il risarcimento dei danni eventualmente sofferti, oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Articolo 23 - Cessione crediti del contratto

È fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2, del Codice, a pena di nullità della cessione stessa.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto il Concessionario dovesse maturare crediti nei confronti dell'Azienda è possibile ricorrere alla cessione del credito ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla L. 52/1991.

Articolo 25 - Fallimento del Concessionario

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario, la Stazione concedente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016. Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo d'impresе, in caso di

fallimento del mandatario o di una mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del suddetto D.Lgs..

Articolo 26 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia di derrate alimentari, anche in materia di igiene e sanità, in quanto applicabili.

Articolo 27 – Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.i., si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Danilo Landolfi, dipendente dell'Azienda assegnato al Servizio Ristorazione della sede di Pisa.

Ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. 50/2016 il Direttore dell'esecuzione, che svolge le funzioni indicate nel D.Lgs. 50/2016 come integrate dalle linee guida dell'A.N.A.C., oltre che quelle previste dalla L. 241/1990, è la Dott.ssa Daniela Ruscica, dipendente dell'Azienda assegnato al Servizio Ristorazione della sede di Pisa.

Allegati:

- Allegato A "Tipologie, numero e ubicazione distributori, consistenza numerica utenza";
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI.